Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0363(COD)

10.1.2024

EMENDAMENTI
79 - 148

Progetto di relazione
Othmar Karas
(PE757.366v01-00)

Modifica dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

Proposta di regolamento
(COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))

Emendamento 79
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante snellirli affinché soddisfino lo scopo perseguito e per ***limitare gli oneri amministrativi che comportano***.	(1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante snellirli affinché soddisfino lo scopo perseguito e ***al fine di evitare indebite duplicazioni, non da ultimo*** per ***le autorità di regolamentazione e di vigilanza delle giurisdizioni finanziarie più piccole***.

Or. en

Emendamento 80
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli obblighi di informativa e di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati a carico delle parti interessate e possono essere particolarmente onerosi per le piccole e medie imprese o per le microimprese.

Or. en

Emendamento 81
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Lo snellimento degli obblighi di comunicazione ***e la riduzione degli oneri amministrativi sono*** pertanto una priorità, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].	(2) Lo snellimento degli obblighi di comunicazione ***senza compromettere gli obiettivi strategici è*** pertanto una priorità, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].
[3] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).	[3] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Or. en

Emendamento 82
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono ***pertanto*** una priorità, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].	(2) Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono una priorità, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].
[3] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021,	[3] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021,

pag. 30).

pag. 30).

Or. en

Emendamento 83
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I regolamenti (UE) n. 1092/2010[4], (UE) n. 1093/2010[5], (UE) n. 1094/2010[6], (UE) n. 1095/2010[7] del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2021/523 contengono una serie di obblighi di comunicazione che dovrebbero essere semplificati***, in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"***[8].	(3) I regolamenti (UE) n. 1092/2010[4], (UE) n. 1093/2010[5], (UE) n. 1094/2010[6], (UE) n. 1095/2010[7] del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2021/523 contengono una serie di obblighi di comunicazione che dovrebbero essere semplificati. ***Si tratta di un esercizio qualitativo e non quantitativo.***
[4] Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).	[4] Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
[5] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).	[5] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
[6] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la	[6] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la

decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[7] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

[8] COM(2023)168.

decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[7] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

[8] COM(2023)168.

Or. en

Emendamento 84
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Questo esercizio non intende minare nessuno dei risultati politici dell'UE e, in particolare, riconosce la crescente domanda di dati necessari per conseguire gli obiettivi dei fascicoli legislativi relativi all'agenda della finanza sostenibile. Tuttavia, la coerenza e la standardizzazione dei quadri giuridici, tra giurisdizioni e nel corso del tempo possono rendere i requisiti più realizzabili senza influenzare il contenuto effettivo degli standard contabili.

Or. en

Emendamento 85
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Anche le divergenze dei dati tra gli Stati membri dovrebbero essere analizzate in modo qualitativo. In particolare, alcune legislazioni dell'UE, in virtù della loro base giuridica, mirano a garantire un'armonizzazione parziale o minima. Inoltre, alcuni standard contabili sono volontari o seguono un regime di opt-in. In più, gli Stati membri possono sviluppare migliori pratiche o essere all'avanguardia in termini di obblighi di informativa, purché rispettino i requisiti previsti dalla legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti o obsoleti. ***Esse*** dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Agevolare la condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità, salvaguardando nel contempo la protezione	(4) Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti o obsoleti. ***In effetti, tale lavoro dovrebbe essere svolto su base permanente, in particolare mediante revisioni tra pari per le quali, se necessario, dovrebbero essere stanziate maggiori risorse umane e materiali per garantire che le***

dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, dovrebbe ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.

duplicazioni, le ridondanze e gli obblighi obsoleti siano eliminati quanto prima e con la massima rapidità. Le AEV dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Agevolare la condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, dovrebbe ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.

Or. en

Emendamento 87
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti ***o*** obsoleti. Esse dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Agevolare la	(4) Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza ***e l'autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)*** dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione ***e di comunicazione*** e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti***,***

condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, ***dovrebbe*** ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.	obsoleti ***o sproporzionati***. Esse dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. ***Esse dovrebbero*** agevolare la condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, ***e*** ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.

Or. en

Emendamento 88
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Al fine di promuovere lo scambio di informazioni nell'intero settore finanziario, tutte le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario, compresi il CERS, le AEV, l'AMLA, il MVU, l'SRB, nonché tutte le rispettive autorità competenti in materia di vigilanza e di risoluzione negli Stati membri, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento di modifica.

Or. en

Emendamento 89
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le autorità europee di vigilanza dovrebbero valutare le opzioni strategiche per integrare ulteriormente i processi di comunicazione dal punto di vista procedurale e di contenuto. L'Autorità dovrebbe valutare debitamente le opportunità derivanti dall'incremento dell'uso della tecnologia digitale promuovendo formati efficaci ed efficienti che comprendano metriche, metodi e parametri che promuoveranno la competitività dei settori assicurativo, riassicurativo e della previdenza professionale per la vecchiaia.

Or. en

Emendamento 90
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Alcuni punti dati richiesti dagli istituti finanziari alle imprese per ottemperare ai loro obblighi di rendicontazione non si riflettono ancora nel quadro di comunicazione dell'UE e devono essere aggiunti. Pertanto, oltre alla necessità di far fronte agli obblighi di informativa ridondanti, duplicati o obsoleti, sarebbe opportuno prendere in considerazione le lacune normative. Ciò rende anche importante garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa finanziaria e non finanziaria.

Or. en

Emendamento 91
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Ove opportuno, gli istituti finanziari dovrebbero poter fare affidamento su un approccio sequenziale, nel senso che possono fare riferimento a informazioni già pubblicate dalle imprese nella loro catena del valore.

Or. en

Emendamento 92
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I cicli di innovazione nel settore finanziario si accelerano, diventando più aperti e sempre più collaborativi. A tal proposito le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti a fini di ricerca e innovazione, indipendentemente dallo scopo per cui erano state inizialmente raccolte. La condivisione delle informazioni detenute dalle autorità dovrebbe migliorarne l'utilità ampliando quelle disponibili per la ricerca nel settore finanziario, offrire maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli d'impresa e rafforzare la collaborazione tra i vari partecipanti ai mercati finanziari, tra cui imprese FinTech, start-up e istituti finanziari storici. Il riutilizzo dei dati condivisi dall'autorità competente è disciplinato dal relativo quadro generale di cui al titolo II del regolamento (UE) 2022/868 del	(8) I cicli di innovazione nel settore finanziario si accelerano, diventando più aperti e sempre più collaborativi. A tal proposito le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti a fini di ricerca e innovazione, indipendentemente dallo scopo per cui erano state inizialmente raccolte. La condivisione delle informazioni detenute dalle autorità dovrebbe migliorarne l'utilità ampliando quelle disponibili per la ricerca nel settore finanziario, offrire maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli d'impresa e rafforzare la collaborazione tra i vari partecipanti ai mercati finanziari, tra cui imprese FinTech, start-up e istituti finanziari storici. Il riutilizzo dei dati condivisi dall'autorità competente è disciplinato dal relativo quadro generale di cui al titolo II del regolamento (UE) 2022/868 del

Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Tuttavia, data la natura sensibile dei dati ricevuti a fini di vigilanza dalle autorità del settore finanziario, è opportuno introdurre condizioni specifiche obbligatorie per il loro riutilizzo, compresa l'anonimizzazione di dati personali e non personali che non consentirebbe l'identificazione dei singoli istituti finanziari, nonché la protezione delle informazioni riservate.	Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Tuttavia, data la natura sensibile dei dati ricevuti a fini di vigilanza dalle autorità del settore finanziario, è opportuno introdurre condizioni specifiche obbligatorie per il loro riutilizzo, compresa l'anonimizzazione di dati personali e non personali che non consentirebbe l'identificazione dei singoli istituti finanziari, nonché la protezione delle informazioni riservate. ***Ne consegue che tutte le procedure e le fasi di raccolta, standardizzazione, anonimizzazione, conservazione e condivisione dei dati saranno costantemente soggette alle più recenti misure di sicurezza informatica ai sensi del diritto dell'Unione.***
[9] Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).	[9] Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

Or. en

Emendamento 93
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il CERS condivide, caso per caso o periodicamente, le informazioni che ha ottenuto da un'altra autorità di cui al paragrafo 2 o da un'altra autorità membro del SEVIF nello svolgimento dei suoi compiti, su richiesta di un'altra di tali autorità o di un'altra autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010,	8. Il CERS condivide, caso per caso o periodicamente, le informazioni che ha ottenuto da un'altra autorità di cui al paragrafo 2 o da un'altra autorità membro del SEVIF nello svolgimento dei suoi compiti, su richiesta di un'altra di tali autorità o di un'altra autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010,

all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, o delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[10], a condizione che l'autorità richiedente abbia il potere, ai sensi del diritto dell'Unione, di ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti.	all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, o delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ***o il MVU quale definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013, o l'SRB***, a condizione che l'autorità richiedente abbia il potere, ai sensi del diritto dell'Unione, di ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti.
[10] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.	[10] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.

Or. en

Emendamento 94
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, le autorità di cui al paragrafo 8 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.	11. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, le autorità di cui al paragrafo 8 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi. ***I protocolli d'intesa seguono un accordo tra tutte le autorità interessate secondo un formato standard adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità***

specifiche.

Or. en

Emendamento 95
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, le autorità di cui al paragrafo 8 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.	11. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, le autorità di cui al paragrafo 8 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi***, purché rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale***.

Or. it

Emendamento 96
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, il CERS, su richiesta motivata e caso per caso, condivide con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 8 le informazioni che altre autorità gli hanno	13. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, il CERS, su richiesta motivata e caso per caso, condivide con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 8 le informazioni che altre autorità gli hanno

comunicato in virtù degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione. Il CERS trasmette tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.	comunicato in virtù degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione. Il CERS trasmette tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. ***Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate della condivisione avvenuta.***

Or. en

Emendamento 97
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo15 – paragrafo 14 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) i soggetti interessati abbiano dimostrato di essere tecnicamente attrezzati possedendo strumenti capaci di garantire la piena tutela della privacy e riservatezza,

Or. it

Emendamento 98
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 14 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.	Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise ***su tale base*** solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.

Or. en

Emendamento 99
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. Il CERS, entro il 31 dicembre 2024, riferisce alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici nelle normative settoriali che impediscono in qualche modo al CERS lo scambio di informazioni con le altre autorità o con altri enti. Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, la Commissione, se del caso presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri enti.

Or. it

Emendamento 100
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 15 – paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. Il CERS è invitato a redigere una relazione alla Commissione che indichi gli ostacoli alla condivisione dei dati. La relazione può anche includere obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti.

Or. en

Emendamento 101
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ***e di comunicazione sproporzionati,*** ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi***, mantenendo nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati***;";

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che l'obbligo di minimizzare i costi non sia disgiunto da altri obiettivi di raccolta e di condivisione dei dati, esso dovrebbe comprendere anche il "mantenimento della fruibilità e della qualità dei dati".

Emendamento 102
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla

Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di ***prendere in considerazione le lacune normative,*** rimuovere obblighi di informativa ridondanti***, duplicati*** o obsoleti***, standardizzare tali obblighi*** e ridurre al minimo i costi;";

Or. en

Emendamento 103
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 **–** lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi***;**	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti ***sproporzionati*** o obsoleti***,*** e ridurre al minimo i costi***, mantenendo la fruibilità e qualità dei dati.***

Or. it

Emendamento 104
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di

attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti ***o*** obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ***e di comunicazione*** ridondanti***,*** obsoleti e ***sproporzionati al fine di*** ridurre al minimo i costi;";

Or. en

Emendamento 105
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";	e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione ***tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle giurisdizioni finanziarie nazionali***.";

Or. en

Emendamento 106
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.	e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza ***e adeguatezza*** con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 107
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per ***evitare la*** duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";	4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per ***garantire che non vi sia una*** duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";

Or. en

Emendamento 108
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del	1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del

regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[11], a condizione che l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.	regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ***o il MVU quale definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013, o l'SRB***, a condizione che l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
[11] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.	[11] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.

Or. en

Emendamento 109
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.	4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi. ***I protocolli d'intesa seguono un accordo tra***

	tutte le autorità interessate secondo un formato standard adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.

Or. en

Emendamento 110
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.;	Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise ***su tale base*** solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.;

Or. en

Emendamento 111
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità può redigere una relazione alla Commissione che indichi gli ostacoli alla condivisione dei dati. La relazione può anche includere obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.

Or. en

Emendamento 112
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 54 – paragrafo 2 – trattino 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
– gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.;	– gli obblighi di informativa ***e divulgazione*** e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.;

Or. it

Emendamento 113
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 80 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 80 bis
	Entro il 31 giugno 2025, l'Autorità riferisce alla Commissione sull'adeguatezza della seguente normativa:
	- regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR),
	- regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR),
	- regolamento (UE) n. 596/2014(MAR).
	Più precisamente, l'Autorità valuterà, ove opportuno, se la predetta normativa è conforme ai seguenti principi:
	- se i dati richiesti all'istituto finanziario per l'utilizzo da parte dell'autorità

competente sono strettamente necessari a fini di vigilanza,

- se i dati richiesti all'istituto finanziario per l'utilizzo da parte dell'autorità competente rispettano il principio di proporzionalità per quanto concerne le dimensioni e la natura delle attività dell'istituto finanziario,

- se gli stessi dati sono richiesti da legislazioni diverse e se tali dati vengono comunicati in modo uniforme all'autorità competente,

- se l'impatto cumulativo degli obblighi di informativa è strettamente necessario per la tutela dei consumatori.

Ai fini della presente relazione, l'Autorità tiene debitamente conto del contributo delle pertinenti parti interessate.

Sulla base di tale relazione, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa intesa a ridurre gli obblighi di informativa eccessivi".

Or. en

(32010R1093)

Emendamento 114
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ***e di comunicazione sproporzionati,***

costi;";	ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi***, mantenendo nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati***;";

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che l'obbligo di minimizzare i costi non sia disgiunto da altri obiettivi di raccolta e di condivisione dei dati, esso dovrebbe comprendere anche il "mantenimento della fruibilità e della qualità dei dati".

Emendamento 115
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di ***prendere in considerazione le lacune normative,*** rimuovere obblighi di informativa ridondanti***, duplicati*** o obsoleti***, standardizzare tali obblighi*** e ridurre al minimo i costi;";

Or. en

Emendamento 116
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1094/2010

Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";	e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione ***tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati assicurativi e delle giurisdizioni nazionali***.";

Or. en

Emendamento 117
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[13], a condizione che l'autorità che richiede le informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito	1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[13] ***o il MVU quale definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013, o l'SRB***, a condizione che l'autorità che richiede le informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del

all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.	presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
[13] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.	[13] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.

Or. en

Emendamento 118
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.	4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi. ***I protocolli d'intesa seguono un accordo tra tutte le autorità interessate secondo un formato standard adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.***

Or. en

Emendamento 119
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.";	Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise ***su tale base*** solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.";

Or. en

Emendamento 120
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità e le autorità competenti, entro il 31 dicembre 2024, riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri enti. Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, la Commissione, se del caso presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri enti entro il 30 giugno 2025.

Or. it

Emendamento 121
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità può redigere una relazione alla Commissione che indichi gli ostacoli alla condivisione dei dati. La relazione può anche includere obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.

Or. en

Emendamento 122
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 54 – paragrafo 2 – trattino 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
– gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.;	– gli obblighi di informativa ***e divulgazione*** e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.;

Or. it

Emendamento 123
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) è inserito l'articolo seguente:
Articolo ***16***	"Articolo ***80 bis***
	Entro il 31 giugno 2025, l'Autorità riferisce alla Commissione sull'adeguatezza della seguente normativa:
	- direttiva 2009/138 (Solvibilità II),
	- direttiva 2022/2464 (CSRD),
	- regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR),
	- regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia),
	- direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico),
	- regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
	- regolamento (UE) n. 1286/2014(PRIIPS),
	- direttiva (UE) 2016/97 (IDD),
	- direttiva 2002/87/CE (direttiva sui conglomerati finanziari).
	Più precisamente, l'Autorità valuterà, ove opportuno, se la predetta normativa è conforme ai seguenti principi:
	- se i dati richiesti all'istituto finanziario per l'utilizzo da parte dell'autorità competente sono strettamente necessari a fini di vigilanza,
	- se i dati richiesti all'istituto finanziario per l'utilizzo da parte dell'autorità competente rispettano il principio di proporzionalità per quanto concerne le dimensioni e la natura delle attività dell'istituto finanziario,
	- se gli stessi dati sono richiesti da legislazioni diverse e se tali dati vengono comunicati in modo uniforme all'autorità competente,
	- se l'impatto cumulativo degli obblighi di informativa è strettamente necessario per

la tutela dei consumatori.

Ai fini della presente relazione, l'Autorità tiene debitamente conto del contributo delle pertinenti parti interessate.

Sulla base di tale relazione, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa intesa a ridurre gli obblighi di informativa eccessivi".

Or. en

(02010R1094)

Emendamento 124
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ***e di comunicazione sproporzionati,*** ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi***, mantenendo nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati***;";

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che l'obbligo di minimizzare i costi non sia disgiunto da altri obiettivi di raccolta e di condivisione dei dati, esso dovrebbe comprendere anche il "mantenimento della fruibilità e della qualità dei dati".

Emendamento 125
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di ***prendere in considerazione le lacune normative,*** rimuovere obblighi di informativa ridondanti***, duplicati*** o obsoleti***, standardizzare tali obblighi*** e ridurre al minimo i costi;";

Or. en

Emendamento 126
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi***;***	d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti***, sproporzionati*** o obsoleti e ridurre al minimo i costi***, mantenendo la fruibilità e la qualità dei dati.***

Or. it

Emendamento 127
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";	e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione ***senza limitare inutilmente la discrezionalità per le migliori pratiche nazionali in linea con la lettera c) del presente paragrafo***.";

Or. en

Emendamento 128
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[15], a condizione che	1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[15] ***o il MVU quale definito***

l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.	***all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013, o l'SRB***, a condizione che l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
[15] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.	[15] OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.

Or. en

Emendamento 129
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.	4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi. ***I protocolli d'intesa seguono un accordo tra tutte le autorità interessate secondo un formato standard adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.***

Or. en

Emendamento 130
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.;	Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise ***su tale base*** solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.;

Or. en

Emendamento 131
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità e le autorità competenti, entro il 31 dicembre 2024, riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri enti. Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, la Commissione, se del caso presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali per favorire lo

scambio di informazioni tra le autorità e con altri enti entro il 30 giugno 2025.

Or. it

Emendamento 132
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità può redigere una relazione alla Commissione che indichi gli ostacoli alla condivisione dei dati. La relazione può anche includere obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.

Or. en

Emendamento 133
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 35 bis – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'Autorità e le autorità competenti, entro il 31 dicembre 2024, riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri enti. Sulla base di tale relazione e

	tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, la Commissione, se del caso presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri enti entro il 30 giugno 2025.

Or. it

Emendamento 134
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 54 – paragrafo 2 – trattino 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
– gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso partecipanti ai mercati finanziari.;	– gli obblighi di informativa e ***divulgazione*** la raccolta di informazioni presso partecipanti ai mercati finanziari.;

Or. it

Emendamento 135
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 All'articolo 8, paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali	La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali

dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo", consentono:	dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo"***, nonché delle differenze tra le tipologie di progetti infrastrutturali***, consentono:

Or. en

(32021R0523)

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre la proporzionalità negli orientamenti della Commissione sulla sostenibilità chiarendo che dovrebbero essere prese in considerazione le tipologie di progetti infrastrutturali senza alterare le condizioni sottostanti.

Emendamento 136
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1. All'articolo 8, paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo", consentono:	La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo" ***e delle differenze tra i diversi tipi di progetti infrastrutturali***, consentono:

Or. en

(32021R0523)

Emendamento 137
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1. All'articolo 8, paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo", consentono:	La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo" ***e delle differenze tra i diversi tipi di progetti infrastrutturali***, consentono:

Or. en

Emendamento 138
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1. All'articolo 8, paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo", consentono:	La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo" ***e delle differenze tra i diversi tipi di progetti infrastrutturali***, consentono:

Or. en

Emendamento 139
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio «non arrecare un danno significativo», consentono:	***"***La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio «non arrecare un danno significativo», ***e considerando le differenze tra i vari tipi di progetti infrastrutturali*** consentono:***"***

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=GA)

Emendamento 140
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis All'articolo 13, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***un anno dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo***. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il	I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***il 31 agosto 2026***. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.**"**;

31 dicembre 2028.";

Or. en

(32021R0523)

Motivazione

L'emendamento proroga il termine per la firma concernente la garanzia dell'UE, dal momento che il termine attuale ha comportato un'anticipazione ingiustificata dell'attuazione da parte dei partner esecutivi. Considerate le attuali tempistiche del progetto, questo termine proposto di recente consentirebbe un'attuazione più ordinata per finalizzare la contrattazione delle transazioni già approvate.

Emendamento 141
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis All'articolo 13, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***un anno dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo***. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";	I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***il 31 agosto 2026***. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

Or. en

(32021R0523)

Motivazione

L'emendamento risponde a una preoccupazione della BEI relativa all'anticipazione forzata dei progetti InvestEU finanziati da NextGenerationEU.

Emendamento 142
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis All'articolo 13, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***un anno dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo***. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";	I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***il 31 agosto 2026.*** In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

Or. en

Emendamento 143
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
I contratti ***stipulati*** tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), ***a titolo*** della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro ***un anno dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In*** altri casi, i contratti ***stipulati*** tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o ***un*** altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.	I contratti tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), ***nell'ambito*** della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati ***al più tardi*** entro ***il 31 agosto 2026. Negli*** altri casi, i contratti tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=GA)

Emendamento 144
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter All'articolo 17, paragrafo 2, la lettera h è sostituita dalla seguente:
h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione;	h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione***, garantendo la proporzionalità degli obblighi di rendicontazione e di monitoraggio, nonché minimizzandone i costi senza compromettere i rispettivi obiettivi di InvestEU***;

Or. en

(32021R0523)

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre nell'accordo di garanzia obblighi di rendicontazione finanziaria e operativa e di monitoraggio proporzionati, senza compromettere i rispettivi obiettivi di InvestEU.

Emendamento 145
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter All'articolo 17, paragrafo 2, la lettera h è sostituita dalla seguente:
h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione;	h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione***, garantendo che gli obblighi di rendicontazione siano proporzionati e consentano di conseguire gli obiettivi di InvestEU, riducendo al minimo i costi per tutte le parti interessate e i beneficiari finali, in linea con l'obiettivo dell'Unione di ridurre gli oneri amministrativi***;

Or. en

Emendamento 146
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter. All'articolo 17, paragrafo 2, la lettera h è sostituita dalla seguente:
h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione;	h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione***, garantendo che gli obblighi di rendicontazione siano proporzionati, nonché minimizzandone i costi per tutte le parti interessate e i beneficiari finali***;

Or. en

Emendamento 147
Denis Nesci
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo in vigore	*Emendamento*
h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione;	***"***h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione***, garantendo che gli obblighi di rendicontazione siano proporzionati e consentano di raggiungere gli obiettivi di InvestEU, riducendo al minimo i costi per tutte le parti interessate e i beneficiari finali, in linea con l'obiettivo dell'Unione di ridurre gli oneri amministrativi***;***"***

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=GA)

Emendamento 148
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Una volta all'anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.	4. Una volta all'anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili***, compresi i risultati di eventuali audit disponibili,*** su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Or. en